



Saluzzo, lì 24 marzo 2021

Egr.

CLIENTE

Prot. n. 25/21/FISC

MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE DEI CORRISPETTIVI: GLI ACCORGIMENTI PER EVITARE SANZIONI

A partire dal **1° gennaio 2021**, fatti salvi gli esoneri previsti dal DM 10 maggio 2019, anche i soggetti con volume d'affari inferiore a 400.000 euro, devono:

- **memorizzare** i corrispettivi mediante i **registratori telematici** o la **procedura web** "Documento commerciale online";
- **trasmettere** gli stessi all'Agenzia delle Entrate **entro il termine di 12 giorni** dall'effettuazione dell'operazione.

Fino al prossimo 31 marzo è ancora possibile utilizzare la versione 6.0 del tracciato di invio dei dati, mentre dal **1° aprile 2021** diverrà obbligatorio l'utilizzo della **nuova versione 7.0**.

La memorizzazione dei corrispettivi e la consegna del documento commerciale al cliente, salvo emissione della fattura immediata, devono avvenire **non oltre il momento di ultimazione dell'operazione**, vale a dire **all'atto della consegna del bene o dell'ultimazione della prestazione**, anche se il corrispettivo non viene riscosso.

PROFILI SANZIONATORI

Una novità importante: in caso di **mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione** dei corrispettivi, nonché in caso di memorizzazione o trasmissione con **dati incompleti o non veritieri**, è prevista una sanzione pari **al 90% dell'Iva** relativa all'importo non memorizzato o non trasmesso, con riferimento a ciascuna operazione.

Per maggiori informazioni è possibile consultare la "**Guida alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi**" ([link](#)).